



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

C.a.p. 35027 – Via Roma 4

Provincia di Padova

P.IVA 01471180289 – C.F. 80009610280

Settore Economico-Finanziario – e-mail ragioneria@comune.noventa.pd.it

Sito web: www.comune.noventa.pd.it

DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

*Settore Economico-finanziario
Responsabile: Dott. Fabio Ramanzin
Email: f.ramanzin@comune.noventa.pd.it*

DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Addì ottobre 2013, nella Sede Municipale di Noventa Padovana in Via Roma 4,

Tra

il Responsabile del Settore Economico-finanziario, che agisce in nome e per conto del Comune di

Noventa Padovana, c.f. 80009610280, p.iva 01471180289, che rappresenta in virtù della legge, ed il

Sig. _____, legale rappresentante della Società _____, si conviene quanto segue:

CONFERIMENTO ED ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il Comune di Noventa Padovana affida alla _____, che accetta, il servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi, a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.

ART.1 - Oggetto del servizio

Il presente Disciplinare regola l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Noventa Padovana (PD), ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP del 16.10.2006, n. 5, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione e gestione amministrativa delle polizze.

ART. 2 – Prestazioni

Il Broker metterà a disposizione del Comune di Noventa Padovana i propri servizi, in base quanto indicato nel progetto tecnico presentato in sede di offerta.

ART. 3 – Strumenti informatici

Il Broker dovrà disporre di un programma gestionale avanzato tale da consentire al Comune, in modalità telematica e con accesso riservato mediante specifiche credenziali, un agevole e costante monitoraggio delle proprie posizioni assicurative.

ART. 4 – Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa n. _____ della _____, massimale € _____, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

ART. 5 – Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il preventivo, esplicito, consenso;
- cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 6 – Corrispettivo dell'incarico

La percentuale provvigionale media applicata alle compagnie assicurative è pari al _____ sulle polizze RCA e al _____% sulle polizze diverse dalle RCA, calcolato sul premio netto.

L'incarico di cui al presente disciplinare non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi del Comune.

Non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa, né per le prestazioni aggiuntive di cui al progetto di servizio presentato. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Il Broker deve rinunciare a valere ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune, secondo le previsioni contenute nel presente disciplinare, sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 7 - Obblighi ed oneri a carico del broker

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà .

Il Comune è libero di accettare in tutto o in parte le proposte avanzate dal broker.

Il broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.

Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze dal broker precedentemente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità.

Il broker è tenuto a risarcire il Comune per eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni allo stesso imputabili, tenuto conto della natura dell'incarico nei termini previsti dalla legge 792/84.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale; egli è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare, se derivanti da comportamento o negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 8 – Obblighi ed oneri a carico dell'Ente

Il Comune, da parte sua, si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza ed intermediazione del broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la mediazione del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo delle formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- versare al broker i premi di assicurazione, entro i termini previsti dal presente disciplinare, il quale provvederà a rilasciare regolare quietanza emessa dalla Compagnia di Assicurazione;
- comunicare immediatamente al broker qualsiasi accadimento che:
 - rappresenti sinistro attivo;
 - comporti variazioni di rischio.

ART. 9 – Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza del Comune:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

ART. 10 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il

tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 11 – Durata dell’incarico

L'incarico avrà durata per il periodo dal 1 novembre 2013 al 30 ottobre 2016.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Ente.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di cui alla legge 792/84 come modificata dal D.Lgs 209/2005.

L'ente si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’incarico per un ulteriore anno, dandone formale comunicazione almeno un mese prima della scadenza biennale prevista.

ART. 12 – Facoltà di revoca da parte del Comune

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

ART. 13 - Penali

Qualora il broker non rispettasse le condizioni riportate negli articoli di cui al presente disciplinare verranno applicate le seguenti penali:

- 1) Euro 100,00 alla prima contestazione scritta di inadempienze contrattuali non adeguatamente giustificata;
- 2) Euro 50,00, in ogni caso, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione di documentazione rispetto ai termini di legge e di contratto o comunque concordati;

Le penali di cui sopra vengono raddoppiate in caso di seconda contestazione e triplicate in caso di terza contestazione;

Le penali verranno applicate previa contestazione scritta ed alla riscossione si procederà, in caso di mancata giustificazione, a mezzo di ingiunzione e, del caso, riscossione coattiva diretta.

Tali sanzioni, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitati ai dipendenti, neppure a titolo di ristorno danni. L'applicazione delle penali non esime il broker dal rimborso delle spese sostenute dal Comune per il mancato servizio o per risarcimento danni.

ART.14 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti in quanto imputabili a negligenze, errori ed omissione del Broker, nei termini previsti dalla Legge 792/1984.

Il Comune potrà in ogni caso procedere, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm. ii.;
- Subappalto e/o cessione di tutto o parte del servizio;
- Cessione dell'azienda appaltatrice o del ramo dell'azienda appaltatrice interessata alla gestione del presente appalto, successione nella titolarità dell'azienda appaltatrice non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune;
- Reiterate ed ingiustificate inadempienze alle obbligazioni contrattuali.

Art. 15 – Condizione risolutiva

A mente dell'art. 1 comma 3 del DL 95/2012, come convertito con L. 135/2012, il presente disciplinare si intende risolto di diritto nel caso di disponibilità di specifica convenzione di cui all'articolo 26 della L. n. 488/1999 stipulata da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006.

ART. 16 - Variazione ragione sociale – sostituzioni amministratori

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o la rappresentanza, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 14.

ART. 17 – Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra Comune e broker sarà devoluta al Foro di Padova.

ART. 18 – Spese

Le spese e tasse tutte, dipendenti dall'eventuale formalizzazione del presente disciplinare, sono poste a carico del Broker.

Il presente disciplinare non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1 – Parte Seconda, della Tariffa del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 19 – Obblighi di tracciabilità

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria. Il CIG assegnato alla presente commessa è: Z550B9167E.

ART.20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto indicato nel progetto di servizio presentato, che si intende qui integralmente riportato, e alla normativa vigente in materia.

ART. 21 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003

Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente disciplinare conferisce alla Società l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi oggetto dello stesso.

Il responsabile dovrà:

- nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le istruzioni necessarie;
- adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire loro l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003;
- evadere tempestivamente le richieste di informazioni al garante;
- evadere tempestivamente le richieste di informazioni provenienti dall'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Noventa Padovana
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Ramanzin Fabio

Per il Broker

Noventa Padovana, li _____